

LA MANOVRA FINANZIARIA 2007-09

**LE MISURE DI INTERESSE PER L'AGRICOLTURA
L'AGROALIMENTARE LE FORESTE E LA PESCA**

INDICE

1. **IL RUOLO DELL'AGROALIMENTARE NELLO SCENARIO COMPETITIVO** - Pag. 4
2. **AZIONE DI GOVERNO E INDIRIZZI DI POLITICA AGROALIMENTARE** - Pag. 9
3. **LA MANOVRA FINANZIARIA 2007-09: IMPIANTO GENERALE E RISORSE** - Pag. 11
4. **LA MANOVRA FINANZIARIA 2007-09: ANALISI DEI CONTENUTI** - Pag. 16
5. **QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI** - Pag.37
6. **LE NORME** - Pag. 42

UNA STRATEGIA IN 8 ASSI DI INTERVENTO Pag. 12

- Asse 1** **Misure per la competitivita' delle imprese: aspetti fiscali e societari**
Pag. 17 e Pag. 43

- Asse 2** **Misure per l'integrazione nel mercato e la crescita internazionale**
Pag. 19 e Pag. 50

- Asse 3** **Misure per lo sviluppo delle filiere, dei settori agroalimentari e forestale**
Pag. 22 e Pag. 54

- Asse 4** **Misure per le filiere agrienergetiche e no-food**
Pag. 23 e Pag. 58

- Asse 5** **Misure per il rilancio degli investimenti, dell'innovazione e della ricerca**
Pag. 26 e Pag. 76

- Asse 6** **Misure per la competitivita' del territorio e lo sviluppo sostenibile**
Pag. 29 e Pag. 83

- Asse 7** **Misure per la trasparenza e la sicurezza per il consumatore, la semplificazione e l'efficienza dell'amministrazione**
Pag. 31 e Pag. 89

- Asse 8** **Misure per il lavoro, il risanamento e l'aumento della credibilita' del settore**
Pag. 33 e Pag. 97

1. IL RUOLO DELL'AGROALIMENTARE NELLO SCENARIO COMPETITIVO

Il settore agroalimentare, che trova in Europa il baricentro naturale di formazione delle sue politiche, esce da una fase difficile. A fronte dell'accelerazione determinata nelle politiche di settore dalla riforma comunitaria di Agenda 2000, la costante apertura del mercato Ue agli scambi internazionali e le difficoltà recenti nei consumi alimentari si accompagnano alla riduzione costante della spesa agricola UE. Ora si punta a riqualificare il ruolo dell'agricoltura attraverso una maggiore attenzione alle politiche di sviluppo rurale e la condizionalità dell'erogazione dei contributi ai comportamenti delle imprese.

Se osserviamo il sistema economico italiano, in termini di valore aggiunto generato, l'agroalimentare è il secondo comparto produttivo del Paese, il settore dell'agricoltura e pesca offre un bacino occupazionale insostituibile, specie nel Mezzogiorno e nelle aree più marginali, ma al tempo stesso assicura la gestione di oltre 14 milioni di ettari di terreni ed il presidio di un territorio ben più ampio, nei suoi aspetti ambientali, paesaggistici e culturali. La filiera agroalimentare ha inoltre il compito di assicurare garanzie sanitarie e di qualità ai cittadini-consumatori di prodotti alimentari. Nuove sfide e nuove opportunità accompagnano, però, le non trascurabili difficoltà. Le sfide vengono affrontate partendo da gravi ritardi strutturali e competitivi. Ritardi presenti nella fase agricola, in quella cooperativa ed industriale – sottoposte alla concorrenza delle multinazionali e dei nuovi

produttori di paesi a basso costo - ed anche nel commercio e nella distribuzione moderna, sovrastata dalle catene estere. Le prospettive del settore, pertanto, risultano schiacciate e soffocate da questa contrapposizione.

Nonostante le difficoltà recenti legate all'andamento congiunturale dell'economia ed al perdurare delle situazioni di crisi generate dai limiti strutturali del sistema, il settore agroalimentare può offrire un contributo rilevante al rilancio economico ed allo sviluppo della società italiana nei prossimi anni.

Questa convinzione nasce dalla valutazione degli elementi distintivi del nostro sistema produttivo, nel patrimonio di competenze e di conoscenze detenuto, nonché nelle evoluzioni comunque in atto nei mercati agroalimentari.

Per cogliere appieno queste opportunità non bisogna sbagliare ad individuare le priorità di intervento prima, e gli strumenti dopo. Seguendo questa linea di condotta il governo ha identificato 3 grandi opportunità della filiera agroalimentare.

La prima opportunità è crescere rapidamente nei mercati internazionali. La via "internazionale" dello sviluppo agroalimentare, più che un'opzione, o una scelta, appare oggi un percorso obbligato.

I consumi interni italiani, come quelli comunitari, sono complessivamente stazionari, ed in quantità sono persino in calo. Contemporaneamente la dinamica dell'economia è difficile, il Pil ha tassi di crescita molto bassi e da

diversi anni è costantemente inferiore all'inflazione, fatto che segnala la riduzione dei redditi reali. Di conseguenza si è modificato anche l'atteggiamento degli italiani rispetto alla spesa alimentare, privilegiando la ricerca dei prezzi più bassi.

In queste condizioni generali, nel mercato interno nazionale l'obiettivo deve essere il consolidamento delle posizioni raggiunte, e già questo sarà un compito difficile se si considera il peso crescente delle catene estere della distribuzione. In ogni caso non è pensabile trovare spazi di sviluppo dei volumi di vendita e del fatturato complessivo nel mercato interno, salvo nicchie o mercati particolari.

Viceversa il mercato globale dell'agroalimentare propone indicatori nuovi e positivi. Il Pil mondiale da diversi anni cresce ad un tasso medio del +4% annuo, e tale tendenza continuerà nei prossimi anni. Questo vuol dire maggiore ricchezza e, comunque, seppur in aree differenti, anche l'affermazione di fasce ampie di neo-consumatori con crescenti disponibilità di reddito e di spesa.

Allo stesso tempo, la domanda globale di prodotti alimentari – a differenza di quanto accade in Europa – è in forte espansione. Nei prossimi 5 anni il volume di consumo mondiale è previsto in crescita del 13% per le carni avicole, del 12% per le oleaginose, ed incrementi prossimi al +10% anche per carne bovina e suina, formaggi.

Da questi sintetici, ma emblematici raffronti, si capisce quanto sia rilevante l'opportunità internazionale ed in questo senso l'azione politica dovrà agire a tutti i livelli per consentire al nostro settore di coglierla appieno.

Vi è poi una seconda opportunità legata alla capacità di consolidare la distintività delle produzioni “made in Italy”. L’Italia detiene grandi vocazioni nelle produzioni ad elevato valore aggiunto e contenuto di qualità. Queste vocazioni hanno trovato nei decenni nuova solidità nel rapporto con l’industria e nella costruzione delle filiere, con politiche di settore tese a qualificare queste specificità.

Ne emerge un modello, in larga parte coerente all’impianto regolamentare comunitario, che oggi rappresenta un valore percepito dai nostri consumatori e offre garanzie e livelli di qualità assoluti. Gli standard raggiunti in termini di salubrità e sicurezza alimentare, la varietà di offerta, la cultura alimentare che a questo sistema si associa, sono la principale “arma” su cui lavorare per difendere il mercato interno dalla concorrenza, spesso sleale, delle importazioni. Ma allo stesso tempo è un modello che può trovare nuovi spazi in nuovi consumatori e quindi essere “esportato” a supporto dell’export fisico del singolo prodotto.

Infine, ma non meno importante, vi è l’opportunità della multifunzionalità, quindi i nuovi servizi e le nuove funzioni delegate o delegabili all’agricoltura. Nonostante le difficoltà economiche generali e l’attenzione ai costi, l’ultimo decennio ha manifestato la maturazione della consapevolezza dei cittadini europei, con una complessiva maturazione delle esigenze in termini di sostenibilità. L’agricoltura, che sempre più spesso viene attaccata quale settore “assistito” e legato alla Pac, trova nuove e rilevanti occasioni di riscatto e di affermazione delle proprie legittimità. Si pensi ai bisogni espliciti in termini di sostenibilità ambientale, di riduzione

dell'inquinamento, di sicurezza alimentare e più di recente di attenzione alle fonti energetiche rinnovabili ed al cambiamento ultimo rispetto ai cambiamenti climatici mondiali.

L'agricoltura può trovare grandi opportunità in questi ambiti, e nei prossimi anni avremo la responsabilità di trasformare tali bisogni in risultati concreti ed effettivamente sostenibili anche in termini economici.

Per effetto di tali cambiamenti e dell'inesorabile indebolimento della Politica agricola comunitaria quale erogatore di risorse finanziarie per il settore, la politica nazionale torna a giocare un ruolo centrale. Avendo chiara questa prospettiva il Governo, con la Legge Finanziaria 2007, ha messo a punto un quadro di interventi che, oltre ad importanti obiettivi sul fronte fiscale (politiche di filiera ecc), vara un piano organico di interventi e norme, fortemente radicate sull'impresa, sulla competitività e sulla sostenibilità, in grado di aprire nuove importanti prospettive per il sistema agroalimentare, forestale e ittico nella società italiana. Un sistema che appare tutt'altro che maturo. Infatti è in grado di generare grande innovazione sia nei prodotti che nei modelli d'impresa, e questo nei prossimi anni sarà una grande opportunità: cioè quella di trainare la nascita di "nuova impresa" e di promuovere l'ingresso nel settore di giovani imprenditori.

2. AZIONE DI GOVERNO E INDIRIZZI DI POLITICA AGROALIMENTARE

L'attenzione del Governo al settore agroalimentare ed alle sue possibilità di crescita ha preso corpo in un percorso fortemente radicato sulla concertazione. La sede istituzionale del Tavolo agroalimentare ha infatti permesso di mettere a fuoco priorità di intervento e opportunità di crescita del settore, che sono state recepite già nella formulazione del DPEF 2007-2011. Alla base della visione di sviluppo del settore agroalimentare si pone la valutazione del ruolo della politica di settore quale elemento regolatore delle condizioni competitive e, soprattutto, delle opportunità di crescita. Il settore agroalimentare deve infatti affrontare sfide difficili, ma al tempo stesso è un settore fortemente innovativo in cui nascono nuove opportunità che per essere trasformate in scelte d'impresa e di sviluppo, prima che risorse pubbliche, richiedano regole chiare, certe e capaci di "liberare" le risorse già presenti nel settore.

E' partendo da queste basi che il settore agroalimentare si è inserito a pieno titolo nel Dpef prima e nella Legge Finanziaria poi, contribuendo fattivamente al processo virtuoso legato al "rigore, risanamento e sviluppo".

Gli interventi di risanamento definiti per il settore agroalimentare sono basati su meccanismi che non determinano nuova fiscalità o incrementi dei prezzi: nessun aggravio per gli imprenditori del settore e nemmeno per i consumatori finali. Gli interventi puntano infatti a fare emergere situazioni

di non corretta applicazione delle normative fiscali e a regolarizzare i comportamenti degli operatori economici. In particolare si tratta di interventi per l'aggiornamento del catasto: recupero dei fabbricati rurali e verifica dei requisiti di ruralità per le abitazioni, nonché misure di semplificazione previdenziale e fiscale.

Dal punto di vista delle risorse, e quindi dell'intensità dello sforzo dedicato all'attuazione delle politiche varate la manovra 2007, incrementa di ben 308 milioni di € rispetto alla Finanziaria del 2006, assicura per il settore agroalimentare un contributo strutturale di quasi 1.000 milioni di euro, destinato a superare i 1.300 milioni di euro dal 2009.

E' inoltre da rimarcare che nel primo semestre di Governo, attraverso le misure antielusive relative alla compravendita dei terreni agricoli (calcolo tassazione sul valore reale e non sul valore catastale) e attraverso l'obbligo per le imprese agricole di presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) a partire dal 1 gennaio 2006, sono state assicurate importanti risorse in via permanente all'erario ed è stato fornito un contributo determinante per contrastare l'evasione contributiva ed il lavoro nero.

Sul lato del contenimento della spesa pubblica si segnalano le riduzioni lineari al bilancio del Ministero, la riduzione dei dirigenti, la previsione di ristrutturazione per gli enti pubblici e le norme limitatrici per le assunzioni.

A fronte di questi risultati importanti sul lato delle entrate, il settore agroalimentare e della pesca si impegna ad offrire un contributo consistente agli obiettivi di crescita del Paese, ed in questo senso sul lato

dello sviluppo si punta a raggiungere notevoli obiettivi strategici - duraturi e coerenti con le regole comunitarie - mettendo in campo un articolato impianto di interventi e norme che saranno descritte nei capitoli successivi del documento.

A supporto di tali interventi e politiche si inserisce il rifinanziamento della L. 499 che permette al settore di disporre dello strumento autonomo di sostegno dello sviluppo.

Gli sforzi definiti nel DPEF e nella Finanziaria 2007-2009 si collegano ad una più complessiva opera di intervento del Mipaaf nel quadro di una forte razionalizzazione e rilancio di strumenti e risorse già disponibili che danno corpo ad un articolato progetto di sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nazionale.

3. LA MANOVRA FINANZIARIA 2007-09: IMPIANTO GENERALE E RISORSE

La manovra finanziaria 2007-2009 permette di evitare incrementi nel prelievo fiscale sul settore e, contemporaneamente, pone l'agroalimentare italiano sulla via dell'innovazione, della qualità e della competitività. Una strada sostenuta sia da risorse specifiche ma anche da una articolata serie di norme e novità che danno all'impresa maggiori libertà e opportunità di operare nel mercato dei prodotti e dei servizi agroalimentari e rurali.

Di fatto, la manovra finanziaria punta ad interpretare un ruolo attuativo della strategia di Governo del settore dando risposte organiche ai differenti

ambiti strategici in cui si articola la politica nazionale di settore. In particolare, nello schema seguente vengono riepilogati gli assi prioritari di intervento a cui le norme contenute nella Finanziaria offrono risposte complete.

UNA STRATEGIA IN 8 ASSI DI INTERVENTO

- | | |
|----------|---|
| 1 | COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE: ASPETTI FISCALI e SOCIETARI |
| 2 | INTEGRAZIONE NEL MERCATO E CRESCITA INTERNAZIONALE |
| 3 | SVILUPPO DELLE FILIERE, DEI SETTORI AGROALIMENTARI E FORESTALE |
| 4 | FILIERE AGRIENERGETICHE E NO-FOOD |
| 5 | RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI, DELL'INNOVAZIONE e DELLA RICERCA |
| 6 | COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE |
| 7 | TRASPARENZA AL CONSUMATORE, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE |
| 8 | LAVORO, RISANAMENTO E AUMENTO DELLA CREDIBILITA' DEL SETTORE |

Senza entrare nei dettagli degli stanziamenti, si evidenzia come la legge finanziaria 2007 assegni al settore agricolo risorse immediatamente operative, attraverso l'utilizzo, nel corso del dibattito parlamentare, delle risorse accantonate originariamente dal Governo nelle tabelle A e B del

disegno di legge. Ciò consente una più rapida disponibilità delle somme assegnate per gli operatori.

Inoltre l'utilizzazione delle risorse accantonate da parte del Parlamento è stata particolarmente qualificata. Piano irriguo, piani di settore, crediti d'imposta per investimenti e per l'internazionalizzazione, mutui per la formazione della proprietà coltivatrice, sgravi fiscali, sono solo le più rilevanti assegnazioni operate dal Parlamento ed evidenziano l'attenzione verso uno sviluppo concreto della competitività delle imprese, degli investimenti, e delle infrastrutture.

Stanziamenti della finanziaria 2007 in raffronto a quelli recati dalla legge n. 266/05 - finanziaria 2006

Milioni di euro	Finanziaria 2007	Finanziaria 2006	Differenza 2007/ 2006
STANZIAMENTI TABELLE	796,878	664,443	132,435
Tabella A - fondo di parte corrente	0,045	6,413	-6,368
Tabella B - fondo di conto capitale	0,400	0,000	0,400
Tabella C - stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge	370,833	324,820	46,013
<i>AGEA</i>	252,025	211,680	40,345
<i>Piano pesca</i>	14,224	16,660	-2,436
<i>Enti diversi</i>	5,384	5,340	0,044
<i>C.R.A</i>	99,200	91,140	8,060
Tabella D - rifinanziamento norme di sostegno all'economia	475,800	205,800	270,000
<i>Fondo bieticolo saccarifero</i>	65,800	75,800	-10,000
<i>Fondo solidarietà naz. - Assicurazioni</i>	190,000	130,000	60,000
<i>Fondo unico investimenti MIPAF</i>	220,000	0,000	220,000
Tabella F - Leggi pluriennali di spesa (con somme di tabella D)	425,600	333,210	92,390
Fondo solidarietà naz. - assicurazioni	190,000	160,000	30,000
Fondo unico investimenti del MIPAF	235,600	123,210	112,390
Irrigazione-bonifica: limite d'impegno	0,000	50,000	-50,000
ALTRI STANZIAMENTI	180,300	4,800	175,500
<i>Piano irriguo nazionale</i>	100,000		
<i>internazionalizzazione imprese agroalimentari (con coop agricole)</i>	25,000		
<i>Piani forestale e di settore</i>	10,000		
<i>Crediti INPS imprese con calamità</i>	15,300		
<i>Piano biologico nazionale</i>	10,000		
<i>Credito d'imposta per l'agricoltura</i>	10,000		
<i>Ente irriguo Appulo lucano irpino</i>	5,000		
<i>Mutui formazione proprietà contadina</i>	2,000		
<i>Altre coperture fiscali</i>	3,000		
<i>Patrimonio gastronomico italiano</i>		3,000	
<i>Programma Share Assia</i>		1,800	
TOTALE GENERALE	977,178	669,243	307,935

4. LA MANOVRA FINANZIARIA 2007-09: ANALISI DEI CONTENUTI

Di seguito si riporta una valutazione complessiva dei principali interventi contenuti nella finanziaria 2007 nei differenti assi strategici descritti in precedenza.

Asse 1 MISURE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE: ASPETTI FISCALI e SOCIETARI

La competitività delle imprese trova risposte importanti in interventi diversificati che, da un lato, confermano e consolidano le condizioni fiscali quali precondizioni per lo sviluppo futuro del settore. Dall'altro introducono importanti innovazioni sulle società agricole e sulla gestione delle crisi di mercato, offrendo nuove garanzie ed opportunità per la promozione di modelli d'impresa innovativi e sostenibili, e per il consolidamento delle prospettive di reddito delle imprese.

Le società di persone, le SRL e le società cooperative, che rivestono la qualifica di *società agricola* ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/04, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte dirette, cioè mediante reddito catastale. Attraverso le società agricole, inoltre, vengono incentivate le attività connesse. Infatti si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le SRL, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le

attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

L'attivazione del *fondo crisi di mercato* consente di sbloccare gli stanziamenti (100 milioni di euro) della legge 81 del 2006, in procedura di infrazione UE, e di dare concretezza ad uno strumento indispensabile per la competitività e la sostenibilità di numerose imprese colpite dagli stati di crisi.

Sul fronte *fiscale* proroghe importanti riguardano l'aliquota IRAP confermata all'1,9% per l'agricoltura, le agevolazioni per il settore della pesca (art. 11 legge 388/00), le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, l'accisa zero per il gasolio utilizzato per colture sotto serra.

Viene inoltre consentito il passaggio generazionale in esenzione d'imposta, a condizione che il ricevente continui per almeno 5 anni l'attività d'impresa. Ed è confermata la concessione del carburante agevolato agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della legge n. 313/2004 che attuano la pratica del nomadismo.

La Finanziaria 2007 introduce la possibilità di portare in detrazione IVA anche le spese per la somministrazione di bevande e alimenti che avviene nel corso di convegni, congressi o manifestazioni simili. Si tratta di un incentivo all'attività congressuale con importanti ricadute sulla vendita di prodotti agroalimentari.

Nel decreto legge di accompagnamento alla Finanziaria 2007 sono riportate norme in materia di esenzione del regime IVA per i contribuenti agricoli che hanno un fatturato inferiore ai 7.000 €.

Per quanto riguarda il *cuneo fiscale*, la norma consente ai datori di lavoro – anche agricoli - di portare in deduzione nel calcolo dell'IRAP un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta: la deduzione è raddoppiata per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; a tale riduzione si associa quella per i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai predetti lavoratori dipendenti; Viene inoltre confermata la riduzione prevista, in via generale, e quindi per ogni categoria di lavoratori, dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Si evidenzia, infine, che la deduzione IRAP si applica in quota parte, cioè in base ai giorni di lavoro, anche nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto. Infine, la proroga rateizzazione crediti INPS, consente di accedere alla rateizzazione decennale dei crediti INPS anche alle imprese agricole colpite da calamità naturali fino al 31 dicembre 2005.

Asse 2 MISURE PER L'INTEGRAZIONE NEL MERCATO E LA CRESCITA INTERNAZIONALE

Al fianco degli interventi di natura fiscale e societaria sulle imprese agricole, la Finanziaria 2007/2009 dedica un'attenzione prioritaria alle misure tese a

rendere più efficace e completa l'integrazione nel mercato delle imprese e delle filiere agroalimentari. Uno sforzo che deve riguardare sia il mercato interno che quelli internazionali sfruttando l'enorme potenziale ancora inespresso del made in Italy agroalimentare.

L'intervento di maggiore rilievo, per portata ed innovazione, è quello del *credito d'imposta per l'internazionalizzazione*. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche in forma cooperativa in mercati esteri, nel triennio 2007-2009, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti. Il comma 1093 prevede che gli imprenditori agricoli (anche le cooperative), in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui al comma 1088 per le medesime finalità. Il beneficio riguarda anche, e in misura più premiante – anche fino al 50 per cento - , gli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agro-alimentari, operanti in uno o più settori merceologici, quelli riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agro-alimentari oggetto di intese alimentari di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 102/05.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno dettate le

modalità applicative, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

A questo strumento innovativo si aggiunge il rifinanziamento con 20 milioni di euro nel 2007 e 26 milioni nel 2008 e 2009 le *azioni promozionali a sostegno del "made in Italy"*, anche agroalimentari.

La norma sulla promozione dei *progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri*, consente di sostenere finanziariamente progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera. Si tratta di una misura rilevante perché unisce l'offerta turistica a quella dei prodotti agroalimentari di qualità.

Sul fronte dell'integrazione, nel mercato dei prodotti e dei servizi, l'incremento limiti per la *vendita diretta* da parte degli imprenditori agricoli, eleva a 160 mila euro per le persone fisiche e a ben 4 milioni di euro per le società. Si tratta di una misura fortemente incentivante della multifunzionalità e della possibilità per gli imprenditori agricoli di aumentare il valore aggiunto che rimane loro dalla vendita dei prodotti. A completamento di questa attenzione allo sviluppo della vendita diretta, viene prevista la definizione per decreto degli standard nazionali per i mercati degli agricoltori in suolo pubblico. Tali standard e requisiti riguarderanno la partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Altro rilevante intervento per la multifunzionalità delle imprese riguarda l'aumento dei massimali, che vengono raddoppiati, *per convenzioni dirette tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni* realizzati in deroga alle norme di contabilità pubblica, adeguando gli importi degli appalti che possono essere affidati agli imprenditori agricoli.

Asse 3 MISURE PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE, DEI SETTORI AGROALIMENTARI E FORESTALE

La Finanziaria 2007/2009 si occupa inoltre di offrire misure e risposte per lo sviluppo delle filiere e dei settori, promuovendo in questo modo processi di riorganizzazione legati alla maggiore efficienza e competitività.

Prima di tutto vengono fornite le risorse per ridare slancio al *Piano forestale ed ai piani di settore* con lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2007, e 50 milioni annui per il 2008 e il 2009, nonché per la realizzazione del *Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici* (art. 1, comma 87, della legge n. 311/04) per il quale la dotazione finanziaria aumenta di 10 milioni di euro annui.

Il settore agroalimentare sarà inoltre coinvolto nell'operatività del *Fondo per la competitività e lo sviluppo*. Tale strumento, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, prevede – di concerto con il Mipaaf - il finanziamento di progetti innovativi nell'ambito delle aree tecnologiche

sull'efficienza energetica e per le nuove tecnologie per il made in Italy (anche agroalimentare).

Per il settore *bieticolo saccarifero*, coinvolto in un difficile processo di ristrutturazione a seguito della riforma dell'Ocm, viene definita una norma ordinamentale necessaria per adempiere all'obbligo comunitario di separare i fondi UE da quelli nazionali, e soprattutto vengono stanziati le risorse (65,8 milioni di euro per il 2007) per l'erogazione dell'aiuto nazionale previsto dal regolamento comunitario di settore.

Per il settore bufalino viene invece rilanciato il piano triennale per il contenimento e *l'eradicazione della brucellosi*, previsto dalla legge 292 del 2002, mentre in quello bovino da latte, per gli allevatori colpiti *da blu tongue*, in caso di eccedenza del 20% rispetto alla quota, il prelievo supplementare non opera sulla parte eccedente.

Asse 4 MISURE PER LE FILIERE AGRIENERGETICHE E NO-FOOD

Nel quadro degli interventi settoriali e di filiera, la Legge Finanziaria attua gli obiettivi programmatici del Dpef 2007-2011 in tema di fonti energetiche rinnovabili attraverso un quadro ampio di interventi che pone basi concrete per l'avvio concreto delle filiere agroenergetiche e del no-food. Un'occasione per recuperare i ritardi accumulati rispetto agli altri partner comunitari, ed allo stesso tempo la concreta possibilità di imprimere uno

stimolo allo sviluppo economico di importanti bacini territoriali nazionali in filiere innovative.

Per quanto riguarda i *biocarburanti*, viene definito in modo organico il quadro normativo per lo sviluppo della filiera bioenergetica, mirando, in particolare:

- 1) al rafforzamento degli obblighi legati al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto;
- 2) alla creazione di un mercato delle agroenergie, attraverso la concreta attivazione di un sistema sanzionatorio legato al rispetto dell'obbligo di immissione in commercio di quantitativi di biocarburante di origine agricola;
- 3) l'attribuzione di risorse per l'avvio programma di sviluppo della filiera del bioetanolo (73 milioni di euro annui fino al 2010);
- 4) la disciplina delle esenzioni di accisa, che peraltro vengono potenziate nel quantitativo esente, al fine di renderla più incentivante nei confronti di prodotti provenienti da filiere agroenergetiche che hanno sottoscritto contratti quadro o intese di filiera;
- 5) L'inserimento, tra le "attività connesse" ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli

- 6) Esenzione dall'accisa dell'olio vegetale puro per l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007.

Per l'energia elettrica, l'aliquota Iva del 10% (anzichè del 20%) è estesa alle forniture di *energia prodotta da fonti rinnovabili* o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria. E' inoltre prevista la revisione dei certificati verdi, disposta dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2007, finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione;
- b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;
- c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

Per il sostegno degli investimenti finalizzati *all'attuazione del Protocollo di Kyoto*, viene istituito un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro all'anno. Tra le attività di interesse per le imprese agricole ed agroalimentare, che possono beneficiare di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a 72 mesi, vi sono:

- installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 Kw con motori ad alta efficienza.

L'attenzione alle filiere innovative no-food capaci di sostituire materie prime fossili (derivati del petrolio) con fonti rinnovabili è completata dal programma sperimentale nazionale per lo sviluppo dei sacchi ottenuti da agoplastiche biodegradabili e la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

Asse 5 MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI, DELL'INNOVAZIONE e DELLA RICERCA

In questo Asse rientrano interventi di carattere orizzontale che puntano a promuovere gli investimenti, nonché il rilancio e la riqualificazione del ruolo dell'innovazione e della ricerca.

Viene innanzitutto riattivato il *credito di imposta per i nuovi investimenti in aree svantaggiate*. Tale strumento sostiene l'acquisizione dei beni strumentali nuovi e riguarda, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, anche il settore agricolo ed agroalimentare. Esso è riconosciuto nella misura massima consentita dall'UE a seconda delle aree e settori di intervento. Il credito consente di recuperare, attraverso le periodiche dichiarazioni fiscali, parte delle spese per macchinari, impianti ed attrezzature produttive, programmi informatici e brevetti. Con una specifica norma viene inoltre definita *l'applicazione specifica per gli imprenditori agricoli e consente alle imprese agricole, anche cooperative*, di tutto il territorio nazionale, di accedere al credito d'imposta con modalità specifiche e più vantaggiose, anche in termini di intensità dell'aiuto. Può essere erogato nei limiti di 10, 30 e 30 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Al fianco dei beni strumentali, è inoltre attivato il *credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*. Tale misura permette alle imprese, anche agricole e agroalimentari, di beneficiare di un credito d'imposta nella

misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Il credito è elevato al 15% qualora i costi di ricerca e sviluppo riguardino contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Sul lato della *ricerca*, la Legge Finanziaria 2007-2009, conferma il ruolo prioritario della ricerca in agricoltura riattivando la dotazione di risorse per il CRA (aumentate a quasi 100 milioni di euro annui).

Infine, al fianco della norma che aumenta gli strumenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, si sottolinea l'importanza della politica rivolta al ricambio generazionale quale componente avanzata e qualificata nel quadro di una politica agricola nazionale tesa a sviluppare un sistema agroalimentare di qualità capace di competere a livello mondiale.

Il nuovo modello di agricoltura che con questo Governo si sta proponendo di realizzare si pone come obiettivo prioritario lo sfruttamento completo di tutto il "potenziale imprenditoriale" in essa presente. Muovendo da tali premesse, la legge finanziaria 2007 prevede l'istituzione di un apposito *Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile* in agricoltura con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro. Parallelamente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), ha messo a punto uno specifico Piano d'Azione dove sono tracciate le linee di politica agricola ed agroalimentare rivolte ai giovani imprenditori nei prossimi anni. Queste linee guida devono rappresentare l'architrate per la definizione di un apposito "Pacchetto Giovani", che raccolga un insieme di misure di

sostegno e di indirizzo all'interno della nuova politica agricola nazionale e regionale.

Asse 6 MISURE PER LA COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

La competitività del sistema e la sostenibilità del modello di sviluppo, oltre che nelle imprese e nelle caratteristiche dei mercati, trova le precondizioni di sviluppo nelle caratteristiche del territorio, della sua gestione e nelle dotazioni infrastrutturali.

Poste tali considerazioni e considerando l'importanza della risorsa idrica per la qualificazione delle produzioni, nonché dell'uso efficiente quale risposta ai problemi legati ai cambiamenti climatici, l'attenzione prioritaria è stata rivolta al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del *Piano irriguo nazionale*. Per superare gli ostacoli posti dall'UE nell'accensione dei limiti d'impegno per il Piano irriguo, vengono stanziati circa 920 milioni di euro quali contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere irrigue. Per comprendere la dimensione dell'intervento, si fa presente che il fondo per le opere pubbliche previsto al comma 512 funzionale alla realizzazione delle opere della legge Obiettivo, dispone di 520 milioni di euro.

A completamento di tale rilevantissimo intervento che sblocca uno dei nodi centrali del sistema nazionale, per gli *Enti irrigui nazionali*, viene prevista

l'esclusione dai tagli di bilancio sui consumi intermedi, relativamente alle spese per energia elettrica utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

Per la *montagna*, norme rilevanti riguardano lo stanziamento di 25 milioni di euro nel 2007 per il fondo per la montagna, e l'Istituzione dell'Ente italiano montagna in sostituzione dell'Istituto nazionale della montagna.

Per quanto attiene alla disciplina delle *zone di protezione speciale*, viene previsto l'adeguamento alla normativa comunitaria da parte delle regioni in materia di ZPS (quindi anche con riflessi sulle deroghe alla legge sulla caccia) da operarsi entro il 31 marzo 2007 sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La norma sulle declaratorie regionali sulle calamità naturali, chiarisce invece il ruolo delle Regioni nella delimitazione delle aree colpite da calamità.

Per assicurare il migliore coordinamento tra gli interventi e le competenze in tema di interventi infrastrutturali, viene sancito che il Quadro strategico nazionale costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la "*cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti*" composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

Vengono inoltre stabilite le regole per l'iscrizione in bilancio e l'utilizzo dei fondi per il QSN.

Asse 7 MISURE PER LA TRASPARENZA E LA SICUREZZA PER IL CONSUMATORE, LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Un quadro articolato di norme interviene su numerosi aspetti che riguardano da un lato il miglioramento della trasparenza e sicurezza alimentare per i consumatori, e dall'altro il contributo in termini di efficienza e trasparenza che l'amministrazione può offrire per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo complessivi del sistema agroalimentare.

In questo quadro viene prima di tutto definita una nuova missione per l'Ispettorato centrale repressione frodi, cui vengono attribuite le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agro-alimentari di qualità registrata. L'ICRF assume così il nome di "*Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari*" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sempre in tema di *controlli* viene stabilito l'affidamento ad AGEA dei controlli di cui al Reg.CEE n. 4045/89 e il finanziamento, con 23 milioni € per il solo anno 2007, delle attività dell'Agecontrol Spa.

Per i prodotti di qualità, oltre ad alcune semplificazioni in materia di analisi vitivinicole, in attuazione del Regolamento CE n. 510/2006, viene istituito

un contributo destinato a coprire le spese relative all'esame in materia di prodotti ad indicazione geografica e l'utilizzo di tale contributo, unitamente alle sanzioni in materia di denominazioni d'origine, per finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agro-alimentari a indicazione geografica.

Per le produzioni a Denominazione di origine e quelle biologiche, sono previsti sgravi fiscali per chi adotta procedure di certificazione delle produzioni. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità (biologico e denominazioni d'origine) anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Sono altresì ammessi a contributo gli oneri sostenuti dalle imprese per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'amministrazione, entro il 30 aprile 2007 devono essere varati i DPR di *riordino dei ministeri* con riduzioni del 10% dei dirigenti di I fascia e del 5% di quelli di II fascia. Gli schemi di DPR vanno predisposti dai ministeri e concordati dagli uffici centrali di bilancio entro il 28 febbraio 2007. Inoltre è previsto il *riordino degli enti e organismi pubblici* da operarsi entro il 30 giugno 2007: tale riordino dovrà produrre risparmi complessivi di almeno 205 milioni per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dall'anno 2009. In particolare

la Finanziaria definisce il riordino di Sviluppo Italia, con la riduzione delle società controllate a massimo tre. La Società *Sviluppo Italia* assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." ed è società a capitale interamente pubblico. Priorità, obiettivi e linee generali di organizzazione interna sono approvati dal Ministro dello sviluppo economico. Entro il 31 marzo 2007 il Ministro dello Sviluppo Economico approva un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività, riducendo le controllate a massimo tre. E' prevista anche la cessione delle società regionali a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni.

Nel settore agricolo è prevista la deroga ai tagli previsti dall'articolo 22 del decreto legge 223/06 per gli *istituti di ricerca* (INEA, C.R.A., INRAN ed altri istituti) e viene aumentato di 3 milioni di euro il contributo statale a ISMEA.

Viene varato il riordino della formazione nella *pubblica amministrazione*. La scuola superiore della PA viene sostituita dall'Agenzia della Formazione prevedendo accorpamenti e soppressioni di altre strutture nazionali di formazione.

Asse 8 MISURE PER IL LAVORO, IL RISANAMENTO E L'AUMENTO DELLA CREDIBILITA' DEL SETTORE

In questo ultimo asse rientrano misure importanti per il lavoro e aspetti catastali che permettono di dare un contributo di efficienza e trasparenza

nel settore, ma allo stesso tempo un contributo rilevante al bisogno complessivo di risanamento economico dei conti pubblici.

Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, la Legge Finanziaria 2007-2009 prevede in via sperimentale l'individuazione di *indici di congruità* del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerarsi tollerabile.

Inoltre, dal 1 luglio 2007 il *Documento unico di regolarità contributiva (DURC)* diviene obbligatorio per l'accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. La norma prevede anche l'emanazione di disposizioni per l'accertamento e il rilascio del DURC: in attesa di tali disposizioni restano in vigore le speciali disposizioni per i settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Vengono quintuplicati gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Contemporaneamente, vengono definite misure per promuovere l'occupazione e *l'emersione del lavoro irregolare*. Tali misure riguardano anche i datori di lavoro agricolo e consentono di procedere alla regolarizzazione ed al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, con domanda da presentarsi all'INPS entro il 30 settembre 2007. L'emersione deve essere operata con accordo sindacale. I datori di lavoro

adempono agli obblighi contributivi e assicurativi pregressi mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti, versando un quinto all'atto dell'istanza ed il resto in 60 rate mensili senza interessi. Il versamento comporta l'estinzione dei relativi reati.

Altre importanti norme prevedono *l'obbligo di versamento* da parte dei datori di lavoro agricolo *delle trattenute* effettuate ai lavoratori e applicazione della sanzione penale in caso di ritardato o mancato versamento; così come è resa obbligatoria, anche in agricoltura, la *comunicazione* anche in via telematica, *di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato all'INPS*, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. E' prorogata a tutto il 2007 la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali già prevista dal comma 410 della Finanziaria 2006: è presente la filiera avicola e nel corso del 2006 il Ministero del lavoro ha attivato accordi per le imprese tabacchicole.

Infine, i destinatari degli aiuti di Stato possono avvalersi di misure agevolative solo se dichiarano, nelle modalità che verranno stabilite da un DPR, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La Legge Finanziaria 2007-2009 introduce inoltre una disciplina più rigorosa per le *abitazioni rurali* tesa ad assegnarne i requisiti ai "veri agricoltori", con verifiche incrociate dei dati Catasto-PAC (AGEA – Agenzia del territorio).

L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle dichiarazioni PAC: è prevista una procedura di pubblicità delle modifiche operate dall'Agenzia de territorio, con possibilità di ricorso da parte degli interessati. Le nuove rendite operano già sui redditi 2006. Viene disciplinata anche la verifica della ruralità dei fabbricati rurali con le sanzioni connesse.

La norma sul *diritto di rivalsa per le erogazioni Feoga e FEASR*, mira a responsabilizzare le regioni e gli enti pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, istituendo il principio di una diretta responsabilità, anche finanziaria, nei confronti delle procedure d'infrazione e delle regolazioni finanziarie attivate dall'UE nei confronti dell'Italia. In base a quanto definito dalla Legge, lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1217 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi strutturali.

5. QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI

In riferimento agli assi strategici di intervento descritti nelle parti precedenti, di seguito si riporta l'elenco delle norme contenute nella Manovra Finanziaria 2007-2009, organizzate per contenuti tematici.

ASSE 1 - COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE: ASPETTI FISCALI e SOCIETARI

1093 e 1096	Tassazione catastale per le società agricole
1094	Sviluppo delle attività connesse per le società agricole
78	Esenzione d'imposta dei trasferimenti per successione o donazione di aziende o rami di azienda
390	Proroga aliquota IRAP 1,9% per l'agricoltura
391	Proroga per il 2007 delle agevolazioni per il settore della pesca (art. 11 legge 388/00)
392	Proroga per il 2007 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina
394	Proroga per il 2007 accisa zero per il gasolio utilizzato per colture sotto serra
1066	Agevolazioni carburanti settore apistico
Da 266 a 268	Cuneo fiscale
1072	Fondo crisi di mercato
1086	Proroga rateizzazione crediti INPS 2005

**ASSE 2 - INTEGRAZIONE NEL MERCATO E CRESCITA
INTERNAZIONALE**

1088-1092	Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese
935	Promozione progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri
936	Azioni promozionali a sostegno "made in Italy"
1064	Incremento limiti per la vendita diretta
1065	Vendita diretta: fissazione standard per mercati degli agricoltori in suolo pubblico
1067	Aumento massimali per convenzioni dirette tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni

**ASSE 3 - SVILUPPO DELLE FILIERE, DEI SETTORI
AGROALIMENTARI E FORESTALE**

Da 1082 a 1084	Piano forestale e piani di settore
1085	Piano biologico nazionale
841	Fondo per la competitività e lo sviluppo
1063	Stanziamiento aiuto nazionale 2007 - Fondo bieticolo saccarifero
1054	Normazione Fondo bieticolo saccarifero
1073	Lotta alla brucellosi per le bufale
1087	Quote latte: per gli allevatori colpiti da blu tongue,

ASSE 4 - FILIERE AGRIENERGETICHE E NO-FOOD

Da 367 a 379	Norma per lo sviluppo dei biocarburanti
384	Estensione aliquota IVA al 10% per energia prodotta da fonti rinnovabili
Da 380 a 381	Esenzione dall'accisa per l'olio vegetale destinato all'autoconsumo
Da 382 a 383	Revisione dei certificati verdi
Da 1129 a 1131	Programma sperimentale nazionale per lo sviluppo dei sacchi ottenuti da agroplastiche biodegradabili
Da 1110 a 1111	Fondo per Kyoto - investimenti
Da 1117 a 1121	Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia

ASSE 5 - RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI, DELL'INNOVAZIONE e DELLA RICERCA

Da 271 a 279	Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate
1075	Credito d'imposta SUD applicazione specifica per gli imprenditori agricoli
280	Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Da 1068 a 1071	Fondo per l'imprenditoria giovanile
1074	Fondo imprenditoria giovanile – Dm attuativo
1081	Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice

**ASSE 6 - COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Da 1058 a	
1062	Piano irriguo nazionale
1055	Ente irriguo Puglia lucania irpinia
1056	Proroga annuale del funzionamento dell'Ente irriguo Umbro toscano
1057	Enti irrigui nazionali, esenzione tagli consumi intermedi
1278	Finanziamento fondo per la montagna
1279	Istituzione dell'Ente italiano montagna in sostituzione dell'Istituto nazionale della montagna
1079	Declaratorie regionali sulle calamità naturali
Da 1110 a	
1111	Fondo per Kyoto
864	Quadro strategico nazionale e cabina di regia "infrastrutture"
1226	Disciplina delle zone di protezione speciale

**ASSE 7 – TRASPARENZA E SICUREZZA PER IL CONSUMATORE,
SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

1047	Modifica dell'ICRF in "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari"
1048	Svolgimento controlli reg. CEE 4045 ad Agea
Da 289 a	Sgravi fiscali per chi adotta procedure di certificazione della produzione (biologico o D.O.)
290	
1051	Contributo per le spese di registrazione delle D.O.

**ASSE 7 – TRASPARENZA E SICUREZZA PER IL CONSUMATORE,
SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

1049	Modifiche alla legge "Collavini"
404	Riordino Ministeri
483	Riordino enti e organismi pubblici
Da 460 a 464	Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate a max 3
506	Deroga ai tagli per gli istituti di ricerca agricoli
586	Riordino della formazione nella pubblica amministrazione
1080	Contributo statale a ISMEA
1050	Finanziamento Agecontrol
1052	Disposizioni per gestione pagamenti Pac
522	Assunzioni allievi agenti del Corpo forestale dello Stato
1053	Borse di studio del C.F.S.
Da 472 a 473	Passaggio della vigilanza dell'INFS al Ministero dell'Ambiente
87	Nuovo concorso pronostici ippico
285	Incremento agenzie di scommesse

**ASSE 8 - LAVORO, RISANAMENTO E AUMENTO DELLA
CREDIBILITA' DEL SETTORE**

Da 1173 a 1174	Indici di congruità contributiva
Da 1175 a 1176	Documento unico di regolarità contributiva
Da 1192 a 1201	Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare
339	Nuove procedure per le verifiche incrociate dei dati Catasto-PAC (AGEA – Agenzia del territorio)
Da 1213 a 1216	Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR

ASSE 8 - LAVORO, RISANAMENTO E AUMENTO DELLA CREDIBILITA' DEL SETTORE	
559	Mobilità presso le regioni del personale dei consorzi agrari
1076	Consorzi agrari: norma interpretativa commissari e proroga chiusura liquidazioni al 31 dicembre 2007
1077	Stabilizzazione operai forestali
1078	Consorzi agrari e mobilità personale
1172	Versamenti dei contributi agricoli
1180	Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro
1194	Proroga ammortizzatori sociali
1223	Beneficiari di aiuti di stato

6. LE NORME

In questa parte finale del documento si riporta l'estratto della norme della Legge n. 298 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2007).

Il testo completo è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.palazzochigi.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/index.html

ASSE 1

COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE: ASPETTI FISCALI e SOCIETARI

* * *

1093. Tassazione catastale per le società agricole

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1094. Sviluppo delle attività connesse per le società agricole

Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

1096. Tassazione catastale per le società agricole

All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.

78. Esenzione d'imposta dei trasferimenti per successione o donazione di aziende o rami di azienda

Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali»;

c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

390. Proroga aliquota IRAP 1,9% per l'agricoltura

All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d'imposta

successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

391. Proroga per il 2007 delle agevolazioni per il settore della pesca
(art. 11 legge 388/00)

Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

392. Proroga per il 2007 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007..

394. Proroga per il 2007 accisa zero per il gasolio utilizzato per colture sotto serra

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1066. Agevolazioni carburanti settore apistico

Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo è riconosciuta l'aliquota ridotta

di accisa prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

266. Cuneo fiscale (1)

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de

minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all'articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i

soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

267. Cuneo fiscale (2)

Le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal

successivo mese di luglio, con conseguente ragguglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

268. Cuneo fiscale (3)

La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguglio ad anno.

1072. Fondo crisi di mercato

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1086. Proroga rateizzazione crediti INPS 2005

All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». In relazione alle minori entrate che derivano all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

ASSE 2

INTEGRAZIONE NEL MERCATO E CRESCITA INTERNAZIONALE

* * *

1088. Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese (1)

Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese (2)

La misura dell'esclusione di cui al comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all'estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

1090. Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese (3)

Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche

se con un'attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1091. Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese (4)

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

1092. Credito d'imposta per l'Internazionalizzazione imprese (5)

Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

935. Promozione progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri

All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».

936. Azioni promozionali a sostegno "made in Italy"

Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

1064. Incremento limiti per la vendita diretta

All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 euro»;
- b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro».

1065. Vendita diretta: fissazione standard per mercati degli agricoltori in suolo pubblico

Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

1067. Aumento massimali per convenzioni dirette tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
- b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro».

ASSE 3

SVILUPPO DELLE FILIERE, DEI SETTORI AGROALIMENTARI E FORESTALE

* * *

1082. Piano forestale e piani di settore (1)

Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

1083. Piano forestale e piani di settore (2)

L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l'integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che

operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

1084. Piano forestale e piani di settore (3)

Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1085. Piano biologico nazionale

L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

841. Fondo per la competitività e lo sviluppo

Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare

nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

1063. Stanziamento aiuto nazionale 2007 - Fondo bieticolo saccarifero

Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

1054. Normazione Fondo bieticolo saccarifero

All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è abrogato;
- b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All'AGEA è attribuita».

1073. Lotta alla brucellosi per le bufale

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania 1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna informativa e ad

adottare un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

1087. Quote latte per gli allevatori colpiti da blu tongue

All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento».

ASSE 4

FILIERE AGRIENERGETICHE E NO-FOOD

* * *

367. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (1)

Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5».

368. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (2)

Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione

del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della

filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione».

369. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (3)

Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

370. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (4)

All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

371. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (5)

Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1) identico:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61»;

2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova,

le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità.

L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etiliterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri».

372. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (6)

Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti,

valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

373. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (7)

L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (8)

Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come

combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

375. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (9)

Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.

376. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (10)

Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

377. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (11)

In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

378. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (12)

All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

379. Norma per lo sviluppo dei biocarburanti (13)

Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per « intesa di filiera » e « contratto quadro » si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

384. Estensione aliquota IVA al 10% per energia prodotta da fonti rinnovabili

Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto

rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».

380. Esenzione dall'accisa per l'olio vegetale destinato all'autoconsumo (1)

È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera I), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

381. Esenzione dall'accisa per l'olio vegetale destinato all'autoconsumo (2)

All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

382. Revisione dei certificati verdi (1)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) incentivare l'impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;

b) incentivare l'impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall'agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agro-energetici;

c) incentivare l'impiego a fini energetici di materie prime provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.

383. Revisione dei certificati verdi (2)

Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

1129. Programma sperimentale nazionale per lo sviluppo dei sacchi ottenuti da agroplastiche biodegradabili (1)

Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

1130. Programma sperimentale nazionale per lo sviluppo dei sacchi ottenuti da agroplastiche biodegradabili (2)

Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della commercializzazione di

sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.

**1131. Programma sperimentale nazionale per lo sviluppo
dei sacchi ottenuti da agroplastiche biodegradabili (3)**

Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul «Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1110. Fondo per Kyoto investimenti

Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

1111. Fondo per Kyoto investimenti

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

1112. Fondo per Kyoto investimenti (1)

Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

- a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
- d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
- e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
- f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

1113. Fondo per Kyoto investimenti (2)

Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.

1114. Fondo per Kyoto investimenti (3)

Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Fondo per Kyoto – investimenti (4)

Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

1117. Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia (1)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia (2)

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi

a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia (3)

È fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1120. Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia (4)

Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono soppresse le parole: «o assimilate»; al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: «ed assimilate»;

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le parole: «e assimilate» sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole «o assimilate» e le parole: «ed inorganici» sono soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: «o assimilate» sono soppresse; all' articolo

26, comma 7, della medesima legge, le parole: «o assimilate» sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma 15, le parole: «e inorganici» sono soppresse;

f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 è abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il comma 6 è abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole «ed assimilate».

1121. Incentivi finalizzati alle fonti rinnovabili di energia (5)

Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

ASSE 5

RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI, DELL'INNOVAZIONE

e DELLA RICERCA

* * *

271. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (1)

Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.

272. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (2)

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

273. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (3)

Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
- b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

274. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (4)

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

275. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (5)

L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

276. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (6)

Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

277. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (7)

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

278. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (8)

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

279. Credito di imposta SUD - Nuovi investimenti in aree svantaggiate (9)

L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

1075. Credito d'imposta SUD applicazione specifica per gli imprenditori agricoli

Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle disponibilità complessive del credito d'imposta di cui al comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

280. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca

1068. Fondo per l'imprenditoria giovanile (1)

Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

1069. Fondo per l'imprenditoria giovanile (2)

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

1071. Fondo per l'imprenditoria giovanile (3)

All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1074. Fondo imprenditoria giovanile – Dm attuativo

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

1081. Incentivi allo sviluppo della proprietà coltivatrice

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

ASSE 6

COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

* * *

1058. Piano irriguo nazionale (1)

Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 è stanziata la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

1059. Piano irriguo nazionale (2)

Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 2007:

- 1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- 2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

- 1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) per l'anno 2009:

1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1060. Piano irriguo nazionale (3)

Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1061. Piano irriguo nazionale (4)

Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

1062. Piano irriguo nazionale (5)

Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.

1055. Ente irriguo Puglia lucania irpinia

Entro il 30 settembre 2007, il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, partecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle esigenze più

immediate dell'EIPLI è assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

1056. Proroga annuale del funzionamento dell'Ente irriguo Umbro toscano

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 è pari a 271.240 euro.

1057. Enti irrigui nazionali, esenzione tagli consumi intermedi

Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione

1278. Finanziamento fondo per la montagna

All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

1279. Istituzione dell'Ente italiano montagna in sostituzione dell'Istituto nazionale della montagna

È istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

1079. Declaratorie regionali sulle calamità naturali

Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

1110. Fondo per Kyoto (1)

Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

1111. Fondo per Kyoto (2)

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

864. Quadro strategico nazionale e cabina di regia "infrastrutture"

Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo

economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

1226. Disciplina delle zone di protezione speciale

Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ASSE 7

TRASPARENZA E SICUREZZA PER IL CONSUMATORE, SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

* * *

1047. Modifica dell'ICRF in "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari"

Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1048. Svolgimento controlli reg. CEE 4045 ad Agea

I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1051. Contributo per le spese di registrazione delle Denominazioni d'origine

In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

289. Sgravi fiscali per chi adotta procedure di certificazione della produzione (biologico o D.O.) (1)

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell'ottenimento dei previsti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al

presente comma, entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

290. Sgravi fiscali per chi adotta procedure di certificazione della produzione (biologico o D.O.) (2)

Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

1049. Modifiche alla legge n.82/2006 (produzione del vino)

All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.

404. Riordino Ministeri

Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

- b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
- c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
- d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
- f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
- g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.

483. Riordino enti e organismi pubblici

Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.

460. Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate (1)

La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate (2)

Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle

partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

462. Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate (3)

All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: «, regionali e locali».

463. Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate (4)

Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: «, regionali e locali» sono soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Un magistrato della Corte dei Conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere».

464. Riordino Sviluppo Italia con riduzione delle società controllate (5)

All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: « e con il Ministro per le politiche agricole » sono soppresse.

506. Deroga ai tagli per gli istituti di ricerca agricoli

Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

586. Riordino della formazione nella pubblica amministrazione

Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

1080. Contributo statale a ISMEA

A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro

1050. Finanziamento Agecontrol

Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

1052. Disposizioni per gestione pagamenti Pac

All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 5-ter è abrogato;
- b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate».

522. Assunzioni agenti del Corpo Forestale dello Stato

Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1053. Borse di studio del C.F.S.

All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l'ENEA e l'ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato»

472. Passaggio della vigilanza dell'INFS al Ministero dell'Ambiente (1)

All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili».

473. Passaggio della vigilanza dell'INFS al Ministero dell'Ambiente (2)

Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti».

87. Nuovo concorso pronostici ippico

È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
- b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;
- c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi. 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.

285. Incremento agenzie di scommesse

Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.

ASSE 8

LAVORO, RISANAMENTO E AUMENTO DELLA CREDIBILITA' DEL SETTORE

* * *

1173. Indici di congruità contributiva (1)

Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. Indici di congruità contributiva (2)

Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

1175. Documento unico di regolarità contributiva (1)

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1176. Documento unico di regolarità contributiva (2)

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.

1192. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (1)

Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.

1193. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (2)

L'istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.

1194. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (3)

L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (4)

Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi

concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

1196. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (5)

All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

1197. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (6)

Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

1198. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (7)

Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

1199. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (8)

Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (9)

La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

1201 Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare (10)

Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

339. Nuove procedure per le verifiche incrociate dei dati Catasto-PAC (AGEA – Agenzia del territorio)

All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

«36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri

compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».

1213. Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR (1)

Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

1214. Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR (2)

Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

1215. Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR (3)

Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

1216. Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR (4)

Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi

dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

559. Mobilità presso le regioni del personale dei consorzi agrari

Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1076. Consorzi agrari: norma interpretativa commissari e proroga chiusura liquidazioni al 31 dicembre 2007

All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che l'autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: «, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un nuovo commissario unico». Al medesimo comma 9-bis, le parole: «entro il 30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

1077. Stabilizzazione operai forestali

Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le procedure di stabilizzazione di cui al comma 521 del presente articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilità del fondo

ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.

1078. Consorzi agrari e mobilità personale

All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

1172 Versamenti dei contributi agricoli

Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.

1180. Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro

All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto

non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».

1194. Proroga ammortizzatori sociali

L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1223. Beneficiari di aiuti di stato

I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno

ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.